

**REGOLAMENTO
COMITATO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI
PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI ATLANTIA
S.P.A.**

In vigore dal 1° luglio 2021

Premessa

Il presente regolamento (il “**Regolamento**”) disciplina composizione, nomina, modalità di funzionamento, compiti e poteri del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. (“**Atlantia**” o la “**Società**”) in attuazione di quanto previsto dal Regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato (il “**Regolamento OPC**”), nonché della Procedura Operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società (“**Procedura OPC**”).

Art. 1

Definizioni

I termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nel presente Regolamento, ove non diversamente specificato, hanno il significato ad essi attribuito nella Procedura OPC.

Art. 2

Composizione e nomina

2.1 Il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate (il “**Comitato**”) è istituito, ai sensi dell’art. 2.1. della Procedura OPC e dell’art. 12 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina i componenti.

Il Comitato è composto da almeno tre Amministratori Indipendenti ed elegge al suo interno il Presidente.

I componenti del Comitato devono essere Amministratori Non Coinvolti e Non Correlati rispetto alle singole operazioni oggetto di esame. Pertanto, il Comitato alla prima riunione utile è chiamato a verificare il rispetto dei criteri di composizione. A tal fine ciascun componente, per le Operazioni di Maggiore e

Minore Rilevanza, rilascia apposita autodichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti che resta agli atti della riunione.

Ove uno o più componenti del Comitato risulti Amministratore Correlato o Coinvolto, il Consiglio di Amministrazione provvederà a modificare – per i soli fini della valutazione dell’operazione in esame – la composizione del Comitato affinché la stessa possa soddisfare i requisiti richiesti dal Regolamento OPC e dalla Procedura OPC.

A tal fine l’Amministratore Correlato o Coinvolto informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, il Presidente del Collegio Sindacale e gli altri componenti il Comitato onde consentire la propria sostituzione. In particolare:

- i. qualora l’operazione non sia di competenza del Consiglio ovvero qualora l’esame dell’operazione da parte del Comitato preceda la presentazione della stessa in Consiglio di Amministrazione, tale comunicazione deve essere effettuata prima dell’avvio dei lavori del Comitato ed il Consiglio provvederà alla sostituzione alla prima riunione utile;
- ii. qualora l’operazione sia di competenza del Consiglio e la presentazione (preliminare) della stessa in Consiglio di Amministrazione preceda l’esame da parte del Comitato, tale comunicazione deve essere effettuata senza indugio e comunque prima dell’avvio dei lavori del Consiglio. Il Consiglio provvederà alla sostituzione nella medesima riunione.

Nell’ipotesi sub (i) che precede, nei casi di urgenza, la sostituzione verrà effettuata dagli altri componenti il Comitato, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Collegio Sindacale. In tal caso il Consiglio verrà informato alla prima riunione utile.

Qualora nel Consiglio di Amministrazione non sieda un numero sufficiente di Amministratori Indipendenti, Non Correlati e Non Coinvolti, ai sensi di quanto previsto dagli art. 6.1 lettera c) e 6.2 lettera b) della Procedura OPC, l’operazione

sarà esaminata, e il relativo parere sarà reso, dal Collegio Sindacale, a condizione che i membri che abbiano un interesse proprio o di terzi nell'operazione, ne diano notizia agli altri membri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La durata del mandato del Comitato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l'immediata decadenza del Comitato stesso.

Il Comitato, su proposta del Presidente, nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti, che assiste il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e redige il verbale delle riunioni.

2.2 Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato l'istituzione del Comitato in forma stabile e permanente, le relative funzioni saranno svolte da un comitato appositamente costituito dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, in occasione di ciascuna Operazione con Parti Correlate, composto secondo i criteri indicati dal Regolamento OPC, al quale si applicheranno *mutatis mutandis* le disposizioni previste nel presente Regolamento.

Art. 3

Compiti

Il Comitato svolge i compiti allo stesso assegnati dalla normativa *pro tempore* vigente, dal Regolamento OPC e dalla Procedura OPC. In base alla Procedura OPC, il Comitato svolge principalmente i seguenti compiti:

- a) formula appositi pareri motivati sull'interesse di Atlantia al compimento di Operazioni con Parti Correlate, siano esse di Maggiore o di Minore Rilevanza, esprimendo un giudizio in merito alla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- b) verifica ai sensi dell'art. 5.5 della Procedura OPC in relazione alle Operazioni Ordinarie l'applicabilità del caso di esclusione di cui all'art. 4.1. lett. g), ferma

- restando la possibilità di delegare la verifica al Presidente del Comitato, ai sensi dell'art.6 per le Operazioni Ordinarie di Minore Rilevanza;
- c) in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, partecipa, o delega uno o più dei suoi componenti a partecipare alle trattative e alla fase istruttoria e a richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle stesse;
 - d) svolge, su base almeno annuale, un esame ex post sull'applicazione dei casi di esenzione, attraverso procedure di selezione campionaria delle OPC da esaminare, in base ai criteri ed alla tempistica di volta in volta definiti dal Comitato stesso, sulla base di un prospetto riepilogativo ricevuto dalla Società in relazione alle operazioni esentate dall'applicazione della Procedura OPC ai sensi dell'art. 4 (fatta eccezione per le Operazioni di Importo Esiguo);
 - e) esprime valutazioni e/o pareri eventualmente richiesti dalle strutture aziendali in merito all'applicazione della Procedura OPC;
 - f) verifica periodicamente, su base annuale, l'adeguatezza della Procedura OPC formulando eventuali proposte di modifica al Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni

Il Comitato si riunisce con la frequenza necessaria per lo svolgimento dei propri compiti ovvero ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di uno dei suoi componenti.

La richiesta di convocazione delle riunioni può provenire anche dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato o dal Presidente del Collegio Sindacale.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'ordine del giorno da trattare, viene inviato a mezzo posta elettronica o con altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto

ricevimento, ai componenti del Comitato da parte del Segretario, su indicazione del Presidente, di norma almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 12 ore prima.

Prima della relativa trasmissione, l'avviso di convocazione è sottoposto dal Segretario del Comitato al Segretario del Consiglio di Amministrazione – ove non coincidenti - ai fini del coordinamento previsto dall'art.10.2 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato è invitato il Presidente del Collegio Sindacale (o altro Sindaco Effettivo da lui designato) e il Responsabile dell'Operazione oggetto di esame.

Alle riunioni possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci e, su invito del Presidente del Comitato, l'Amministratore Delegato, i dirigenti della Società ed eventualmente quelli delle società del Gruppo nonché consulenti esterni, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche mediante audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati.

La documentazione di supporto alle riunioni viene messa a disposizione, con congruo anticipo e comunque prima dell'inizio della riunione del Comitato, attraverso la piattaforma digitale fornita in dotazione a ciascun Consigliere nella sezione dedicata al Comitato.

Le riunioni del Comitato sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal componente più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica e le determinazioni del Comitato sono

prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Comitato (o di chi presiede, in caso di sua assenza o impedimento). Il Segretario redige i verbali delle riunioni. La bozza del verbale è sottoposta al Presidente del Comitato e agli altri componenti per loro eventuali osservazioni e i verbali sono approvati nel corso della riunione successiva del Comitato, ove possibile.

I verbali, trascritti nell'apposito libro, sono firmati da chi presiede la riunione e dal Segretario e vengono conservati a cura di quest'ultimo.

Quando il Comitato è chiamato a rendere il proprio parere sulle Operazioni con Parti Correlate di Minore o Maggiore Rilevanza tale parere è allegato verbale della riunione del Comitato, ai sensi degli artt. 6.1 lettera a) e 6.2 lettera e) della Procedura OPC.

Art. 5

Poteri, mezzi e flussi informativi

Il Comitato ha i poteri di cui al Regolamento OPC ed alla Procedura OPC e ha la facoltà di accedere alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti e di avvalersi del supporto delle strutture aziendali.

Il Comitato ha facoltà di farsi assistere da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, a spese della Società.

Il Comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento OPC, ed in particolare, devono essere prese in considerazione almeno le relazioni patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la Società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società.

Qualora tali relazioni effettivamente sussistano, dovranno essere esplicitate le motivazioni per le quali le stesse sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Si precisa che la valutazione dovrà avvenire sulla base degli elementi comunicati alla Società dall'esperto, ma anche di quelli, comunque, a disposizione della stessa.

Le valutazioni svolte in merito all'indipendenza dell'esperto dovranno risultare dal verbale delle riunioni del Comitato che ha effettuato la verifica e, qualora l'operazione esaminata sia un'Operazione di Maggiore Rilevanza, dovranno risultare anche dal documento informativo di cui all'art. 6.2 lettera h) della Procedura OPC.

Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando al verbale e/o al suddetto documento informativo una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti in merito.

Art. 6

Delega al Presidente

Ai fini della semplificazione dell'attività del Comitato, quest'ultimo può delegare al proprio Presidente lo svolgimento di alcuni compiti tra cui:

- i) la valutazione preliminare delle Operazioni con Parti Correlate oggetto di esenzione ai sensi della Procedura OPC, su richiesta dalle strutture competenti;
- ii) la verifica di cui all'art. 3) lettera b) del presente Regolamento, in relazione alle Operazioni Ordinarie di Minore Rilevanza.

Resta ferma la facoltà del Presidente di coinvolgere, per singole Operazioni con Parti Correlate, il Comitato nella sua collegialità in relazione alle attività delegate ove ritenuto necessario e/o opportuno.

Art. 7

Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Il Comitato verifica periodicamente l'adeguatezza del presente Regolamento e sottopone al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte di modifica o integrazione.